





<b>SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI</b>		
<b>SCADENZA</b>	<b>PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<b>POSTICIPO AL</b>
<b>1.01.2020 31.12.2020</b>	<u>DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL</u> : la domanda di disoccupazione può essere presentata – tramite Patronato INCA – entro 128 giorni dalla cessazione involontaria dall’attività lavorativa nell’anno 2020 (in precedenza doveva essere presentata entro 68 dalla cessazione)	<b>Entro 128 giorni dalla cessazione</b>
<b>Dal 21.02.2020 Al 31.03.2020</b>	<u>TUTTI</u> : sospensione adempimenti e versamenti per coloro che al 21.02.2020 avevano la residenza, la sede legale/operativa nei seguenti Comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Lombardia), Vo’ (Veneto).  I versamenti devono essere effettuati entro il 1° giugno 2020 (31.05.2020 è domenica) o rateizzati i 5 rate di pari importo <u>a partire dal mese di maggio*</u> .	<b><u>Adempimenti</u> 1° aprile 2020  <u>Versamenti</u> 1° giugno 2020*</b>
<b>31.03.2020</b>	<u>DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020</u> : proroga del termine per la presentazione – tramite il Patronato INCA - della domanda di disoccupazione da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari nell’anno 2020 le domande di disoccupazione agricola. <b>Il termine è prorogato solo per le domande <u>non già presentate in competenza 2019.</u></b>	<b>1° giugno 2020</b>
<b>Dal 23.02.2020 al 31.05.2020</b>	<u>COLF/BADANTI</u> : Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, <u>compresi i versamenti da effettuare entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro se ricadenti nel periodo 23 febbraio e 31 maggio 2020.</u>  I pagamenti sospesi sono effettuabili entro il 10 giugno 2020, <u>senza applicazione di sanzioni e interessi</u>	<b>10 giugno 2020</b>
<b>28.02.2020</b>	<u>PACE FISCALE</u> : Rottamazione-ter, compresa riapertura dei termini rottamazione, per la rata in scadenza al 28.02.2020.  Il pagamento della rata “rottamazione-ter” in scadenza nel mese di Maggio 2020 deve essere effettuato entro il 31.05 per non perdere i benefici della rottamazione ( <i>Faq n. 10 del 19.03.2020 Agenzia Riscossione</i> )	<b>1° giugno 2020 (31.5 è domenica)</b>
<b>Dal 1.03.2020 Al 30.04.2020</b>	<u>BONUS SOCIALI</u> : rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) che consentono la continuità dello sconto in bolletta l’ulteriore periodo di godimento dei bonus per i successivi 12 mesi.  Il posticipo dell’invio delle istanze è relativo ai <b>rinnovi scadenti nel periodo 1° marzo - 30 aprile 2020</b> : è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus entro il 30 giugno 2020.  <b><u>Bonus con data limite di rinnovo al 31.03.2020</u></b> (scadenza beneficio 30/04/2020) <b><u>Bonus con data limite di rinnovo al 30.04.2020</u></b> (scadenza beneficio 31.05.2020)  Fonte ARERA: Deliberazione 17 marzo 2020 n. 76/2020/R/COM, Circolare Consorzio n.101/BI/2020 del 20.03.2020	<b>30 giugno 2020</b>


<b>SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI</b>		
<b>SCADENZA</b>	<b>PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<b>POSTICIPIO AL</b>
<p><b>Da 8.03.2020</b> <b>Al 31.03.2020</b></p>	<p><u>VERSAMENTI IVA-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-INAIL</u>: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti in autoliquidazione IVA e quelli relativi ai contributi previdenziali scadenti nel periodo 8.03.2020-31.03.2020, che potranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 maggio o rateizzando in cinque rate mensili di pari importo da maggio.</p> <p>Il limite riferito ai ricavi non si applica per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza</p>	<p><b>1° giugno 2020</b> <b>(31.5 è domenica)</b></p>
<p><b>Dal 8.03.2020</b> <b>Al 31.05.2020</b></p>	<p><u>SUCCESSIONI</u>: sospensione dei termini che ricadono nel periodo 8.03.2020 e 31.05.2020 per la presentazione telematica della dichiarazione, delle domande di voltura e <u>dei relativi versamenti</u> dell'imposta ipotecaria, catastale e degli altri tributi indiretti. </p> <p>La sospensione dei versamenti <b>non si applica</b> qualora la dichiarazione di successione sia presentata ad esempio per lo sblocco del conto corrente (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020)</p> <p><u>RISCOSSIONE</u>: <b>cartelle di pagamento</b> emesse dagli agenti della riscossione (anche per multe stradali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non verranno notificate cartelle dall'8.03.2020 al 31.05.2020</li> <li>- i pagamenti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020, il cui termine di pagamento scade nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sono sospesi sino al 31.05.2020 e in alternativa al versamento in un'unica soluzione è possibile chiedere la rateazione presentando istanza on line nel sito Agenzia Entrate Riscossione (per debiti sino a 60 mila euro) <a href="https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/">https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/</a></li> <li>- le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 sono sospese e dovranno essere pagate dal 1° giugno</li> <li>- in caso di mancato pagamento dei debiti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020 l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento) (Faq del 19.03.2020, Agenzia Riscossione)</li> <li>- <b>avvisi di accertamento esecutivi</b> emessi dall'Agenzia delle Entrate (affidati all'agente della riscossione)</li> <li>- <b>recupero</b> delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS</li> </ul> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato</p> <p><u>CONTROLLO FORMALE 36-TER</u>: sospesi i termini entro i quali deve essere presentata la <u>documentazione</u> all'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli formali ai sensi del 36-ter, ricadenti nel periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020) </p>	<p><b>30 giugno 2020</b></p>

<b>SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI</b>		
<b>SCADENZA</b>	<b>PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<b>POSTICIPO AL</b>
Dal <b>8.03.2020</b> Al <b>31.05.2020</b>	<p><b>LOCAZIONE/COMODATO:</b> sospensione dei termini per la registrazione contratti di locazione, affitto e comodato stipulati e <u>dei correlati obblighi di versamento dell'imposta</u>, il cui termine di registrazione cade nel periodo 8.3.2020-31-05-2020, compresi proroghe e rinnovi. Procedendo alla registrazione del contratto, <u>rinunciando</u> così alla sospensione, i versamenti devono essere effettuati nei termini previsti (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020). </p> <p><b>COMUNICAZIONI ENEA:</b> comunicazioni per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, acquisto grandi elettrodomestici e per risparmio energetico. Se la <u>scadenza dei 90 gg dal termine dei lavori</u> ricade nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020, la trasmissione all'ENEA per beneficiare delle detrazioni dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 giugno</p>	<b>30 giugno 2020</b>
Dal <b>9.03.2020</b> Al <b>15.04.2020</b>	<p><b>CONTENZIOSO:</b> sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, compreso il termine per la notifica del ricorso in primo grado in Commissione tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di <u>avvisi di accertamento esecutivi</u> il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9.03.2020 resta sospeso anche il relativo termine di pagamento che riprenderà a decorrere dal 16 aprile (es.: per un atto notificato il 10.02.2020, il termine per ricorrere è sospeso dal 9.03.2020 al 15.04.2020, riprende a decorrere dal 16.04 e scade il 18.05.2020)</li> <li>- in caso di <u>istanza di accertamento con adesione</u> presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, il periodo di sospensione di 38 gg (9.3.2020-15.04.2020) si somma al periodo entro il quale scade il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione (60 gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento + 90 gg a seguito di istanza di adesione + 38 gg periodo di sospensione = 188 gg) (Circolare AdE n. 6/E del 23.03.2020). Qualora il contribuente intendesse svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, la Circolare n.6/E illustra le modalità di gestione del procedimento "a distanza". </li> </ul>	<b>Ripresa dal 16.04.2020</b>
Dal <b>9.03.2020</b> Al <b>15.04.2020</b>	- in caso di avvisi di accertamento <u>esecutivi</u> notificati dal 9.03 al 15.04.2020, l'inizio del termine per la presentazione del ricorso e del pagamento decorre dal 16 aprile (es.: per un atto notificato il 10.03.2020, il termine per ricorrere e pagare decorre dal 16.04) Circolare AE n. 5 del 20.03.2020	<b>Ripresa dal 16.04.2020</b>

<b>SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI</b>		
<b>SCADENZA</b>	<b>PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<b>POSTICIPO AL</b>
<b>16.03.2020</b>	<b>FATTURAZIONE IVA: emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente	<b>30 giugno 2020</b>
	<b>VERSAMENTI P.A.:</b> versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria	<b>20 marzo 2020</b>
<b>Dal 17.03.2020</b>	<p><b>DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:</b> la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, <b>scaduti o in scadenza</b> successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020, ad eccezione della <u>validità ai fini dell'espatrio</u> che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Si tratta dei seguenti documenti ai sensi del DPR 445/2000</p> <p><b>Documento di riconoscimento:</b> ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;</p> <p><b>In riferimento al documento di riconoscimento di cui alla lettera c), sono considerati equipollenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il porto d'armi</li> <li>- il libretto di pensione INPS (Inps e prefettura qualora sia stato autenticato con foto e firma)</li> <li>- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici</li> <li>- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato</li> </ul> <p>La validità delle patenti di guida in scadenza <u>dal 31 gennaio</u> è prorogata sino al <u>31 agosto</u> (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 9209 del 19.03.2020)</p> <p><b>Documento d'identità:</b> la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;</p> <p><b>Documento d'identità elettronico:</b> il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età</p> <p style="text-align: center;"><b>In dubbio la proroga dei Permessi di Soggiorno, per i quali occorre verificare se ricadono nella proroga.</b></p>	<b>31 agosto 2020</b>
<b>17.03.2020</b>	<b>MAV COLF/BADANTI: richiesta telematica all'INPS</b> per la generazione dei documenti di pagamento (MAV) relativi alla contribuzione del 1° trimestre 2020 per i datori di lavoro di collaboratori domestici e badanti <b>Entro il 20 aprile potranno essere rielaborati i bollettini PagoPA</b> precedentemente processati nelle due date di marzo 2020	<b>20 aprile 2020</b>

<b>SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI</b>		
<b>SCADENZA</b>	<b>PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<b>POSTICIPO AL</b>
<b>17.03.2020</b>	<u>REDDITO CITTADINANZA</u> : sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del D.L. n.18/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, quali: - immediata disponibilità al lavoro - adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale (Nota MdIps Registro Ufficiale U.0001160.19-03-2020)	<b>30.05.2020</b> in attesa di conferma INPS
<b>31.03.2020</b>	<u>PACE FISCALE</u> : posticipo per la rata " <b>Saldo e stralcio</b> " in scadenza al 31.03.2020	<b>1° giugno 2020</b> (31.5 è domenica)
<b>31-03-2020</b>	<u>MOD.REDDITI DECEDUTI</u> : trasmissione telematica modello REDDITI PF 2019 per i deceduti nel periodo 1.6.2019 – 30.11.2019 <u>MODELLO EAS</u> : servizio di trasmissione telematica all'AdE relativo alle agevolazioni per gli enti associativi privati. Per usufruirne è necessario che gli enti trasmettano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali	<b>30 giugno 2020</b>
<b>30.04.2020</b>	<u>Dichiarazione IVA</u> : posticipata la presentazione della dichiarazione a partire dal 1° giugno ed entro il 30 giugno 2020	

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI IL DECRETO NON PREVEDE PROROGHE O SOSPENSIONI</b>	<b>POSTICIPO AL</b>
<b>30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità</b>	<u>Comunicazioni di irregolarità</u> : comunicazioni a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-bis relative alle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviate entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (Dich. redditi presentata nel 2019) <u>Comunicazioni di irregolarità</u> : comunicazioni a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-ter (contribuente e CAAF) relative al controllo formale e rettifica degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, effettuato dall'AdE entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (per il CAAF controlli 36-TER 730/2017) <u>Comunicazioni di irregolarità</u> : comunicazioni controllo automatico IVA ai sensi del 54-bis relative alla liquidazione dell'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo) <u>Comunicazioni liquidazione TFR , arretrati a tassazione separata</u> : riliquidazione delle imposte dovute effettuata dell'AdE	<b>Nessuno</b>

SCADENZA	ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI IL DECRETO NON PREVEDE PROROGHE O SOSPENSIONI	POSTICIPO AL
<b>MAT</b> <b>entro 6 mesi</b> <b>dall'evento</b>	<p><u>MAT</u>: presentazione della domanda di assegno di maternità al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione.</p> <p><b>Assegno maternità</b>: la domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo (termini diversi in presenza di particolari casistiche)</p> <p>Per entrambi gli assegni non è stata disposta alcuna proroga, in particolare per l'assegno di maternità.</p>	<b>In attesa di conferma INPS</b>
<b>ANF</b> entro <b>31.01.2021</b>	<p><u>Assegno al nucleo 2020</u>: presentazione della domanda di assegno al nucleo al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione. la domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (2021). Nonostante il termine "lungo", la tempestiva presentazione consente ai richiedenti di beneficiare della prestazione in tempi rapidi già nel corso dell'anno (1° semestre).</p>	
<b>31.03.2020</b>	<p><u>RED-DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (INVCIV)</u>: presentazione dei modelli all'INPS e relativa <u>TRASMISSIONE TELEMATICA RED-INV.CIV</u> tramite CAAF</p>	<b>18 maggio 2020</b> 
<b>30 gg</b> <b>dall'evento</b>	<p><u>RDC PRESENTAZIONE MODELLO COM ESTESO</u>: il modello deve essere presentato entro 30 giorni dall'evento pena la decadenza del beneficio.</p>	<b>Probabile proroga al 30 maggio</b> in attesa di conferma INPS